SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1973

Presidenza del Vice Presidente SEGNANA
indi del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario » **(683)** (*D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 510, 511, 515
AMADEI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 514
ASSIRELLI, *relatore alla Commissione* 510, 513, 515
PAZIENZA 512
POERIO 511
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 513, 514, 515
SEGNANA 514

Discussione e approvazione:

« Provvedimenti per le banche popolari cooperative » **(1115)** (*D'iniziativa del deputato Aiardi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 518, 519, 521 e *passim*
DE PONTI 520
POERIO 519
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . *Pag.* 521
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . 518, 521

Discussione e rinvio:

« Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro » **(1116)** (*D'iniziativa dei deputati Scotti ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 522, 525, 529
ASSIRELLI 528
BORSARI 528
DE PONTI 525
PAZIENZA 527
RICCI 525, 526
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 525, 527, 528
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . . 523

Discussione e approvazione:

« Provvedimenti in materia di imposta sugli spettacoli » **(1311)**:

PRESIDENTE . . . . . 515, 516, 517 e *passim*
BERGAMASCO 516
DE PONTI 517
PATRINI 516
PAZIENZA 516
PINNA 516, 517, 518
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 517
SEGNANA 517
ZUCCALÀ, *relatore alla Commissione* . . 515, 518

Presidenza
del Vice Presidente SEGNANA

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

P A T R I N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario » (683), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario », d'iniziativa dei senatori Zugno, Martinelli, De Marzi e Scardaccione.

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro. Si tratta di un disegno di legge che aggiorna la vecchia legge sul credito agrario, quella del 29 luglio 1927, n. 1509, la quale prevede la concessione del credito esclusivamente attraverso cambiale e quindi attraverso garanzia ipotecaria e, successivamente, attraverso garanzia sulle scorte vive e morte. Il provvedimento stabilisce appunto un aggiornamento di questa normativa, tale da consentire anche il credito attraverso conto corrente.

Qual è la portata pratica di tale innovazione? La possibilità di apertura di conti correnti presso gli istituti, con le stesse agevolazioni del credito agrario e, quindi, la possibilità per gli operatori agricoli di non dovere sempre pagare gli interessi necessari col vecchio sistema, interessi immutabili, fermi, cristallizzati a mano a mano che andavano a scadere le rate, ma, viceversa, in dipendenza delle varie entrate, di colmare il debito e, quindi, risparmiando in quel periodo gli interessi. Una innovazione indubbiamente importante, anche se si riferisce pur sempre a crediti agevolati, cioè meno gravosi di altri.

D'altronde, l'innovazione è già valida per il settore dell'industria. Infatti, questo sistema di credito è già in atto presso altri enti, tanto che oramai il conto corrente è entrato nella normalità della vita di ogni operatore economico, mentre quelli agricoli sono rimasti ancorati a disposizioni risalenti al 1927, allorchè la concezione di tali operazioni era indubbiamente diversa, anche in quanto a criteri di snellezza.

Quindi le modifiche che con il disegno di legge in esame si intendono apportare al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, relativo alle operazioni di credito agrario, riguardano principalmente l'introduzione, per il credito agrario d'esercizio, dell'apertura di crediti in conto corrente già contemplata dalla legge sul credito fondiario. Questo strumento creditizio consentirebbe all'operatore agricolo di utilizzare il credito in misura corrispondente al proprio fabbisogno, giovandosi della manovra del dare e dell'avere, caratteristica del conto corrente, realizzando, nel contempo, una economia per il minor carico di interessi.

I prestiti realizzati mediante l'apertura di credito dovrebbero essere assistiti dal privilegio legale contemplato per i frutti raccolti nell'anno della scadenza del prestito a favore dell'istituto mutuante nei confronti di chi coltiva il fondo, nonchè dal privilegio speciale sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno, limitatamente alla parte del valore eccedente i crediti assistiti dal privilegio legale.

È stabilito, infine, che le aperture di credito usufruiscano del medesimo trattamento tributario previsto per gli atti costitutivi del privilegio convenzionale nonchè di ogni

altra agevolazione attinente al credito agrario.

Dal punto di vista procedurale, è prevista la possibilità, per gli istituti autorizzati all'esercizio di credito agrario, di avvalersi del credito ingiuntivo sulla base dell'estratto-conto, certificato conforme alle scritturazioni da un dirigente d'istituto.

Il provvedimento in oggetto ripete, salvo adattamenti, quello già approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato nel 1957, che recava il n. 3118, trasmesso alla Presidenza della Camera il 26 luglio 1957 e decaduto per la sopravvenuta fine della legislatura.

Concludo sollecitando l'approvazione del disegno di legge, che ritengo un valido strumento per l'esercizio del credito agrario.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P O E R I O . Certamente, tra i problemi connessi all'attività creditizia, quello riguardante il credito agrario richiederebbe una sistemazione diversa da quella che si cerca di ottenere con il disegno di legge in esame, tale da essere veramente adeguata all'attuale situazione economico-agraria del nostro Paese. L'esigenza di una nuova sistemazione dell'intera materia è certamente indilazionabile se consideriamo le trasformazioni che il mondo agricolo ha subìto nei decorsi decenni, a cominciare dal grande evento degli anni cinquanta che ha permesso l'accesso, se non alla proprietà, al consumo della terra da parte di piccoli assegnatari degli enti di riforma, e a seguito anche di altri eventi, quali il fenomeno migratorio e le scelte operate dalla stessa rendita fondiaria che ha ceduto parte dei terreni mantenendo quelli dove si potevano utilizzare le macchine. L'interrogativo che dobbiamo ora porci è se il disegno di legge in esame corrisponda alla organicità che occorre dare al sistema del credito agrario alla stregua delle considerazioni che ho ora enunciato. A nostro avviso la risposta a questo interrogativo non può che essere negativa.

Un altro aspetto da porre in luce riguarda la figura del contraente, giacchè la scelta fatta in tempi molto lontani, al momento della legge istitutiva del credito agrario, è stata riferita al possesso e al valore della proprietà, quest'ultimo inteso sotto il profilo della estensione e non della produzione. E questa non è una mia affermazione, perchè chi si volesse divertire in materia potrebbe andare a leggere l'interessante relazione alla legge istitutiva, che è la n. 2983 del 1866, relazione scritta dal conte di Salmour. Il solo fatto che si trattasse di un conte, ricco proprietario terriero piemontese della zona savoiarda, fa facilmente immaginare quale fosse il fine della legge in questione.

L'apertura dei crediti agrari in conto corrente rappresenta indubbiamente un beneficio, sia perchè permette una flessibilità nell'utilizzo in rapporto al fabbisogno dell'agricoltore, sia perchè consente di effettuare prelievi nel momento ritenuto più opportuno.

Questo è l'obiettivo che si propone il disegno di legge. Con la erogazione del credito fatta in ragione del fabbisogno, è chiaro che l'operatore agricolo viene a gravarsi di un minore carico di interessi, ed è chiaro che l'ordinamento legislativo del credito agrario, soprattutto la parte riguardante il credito di esercizio ancorata alla cambiale agraria, deve trovare una più attuale sistemazione anche attraverso l'apertura di crediti in conto corrente. Ma, qual è la nostra preoccupazione? Che la contropartita continui, in genere, ad essere ancorata al concetto di proprietà e non al concetto nuovo, che è quello della produzione. La preoccupazione scaturisce dalla constatazione che la garanzia richiesta riguarda la estensione della proprietà posseduta e non già le trasformazioni che all'interno della stessa proprietà possono essere state operate. Ciò anche a causa del fatto che abbiamo ancora un catasto terreni — e per inciso dico che ce ne siamo occupati nella Commissione dei trenta — vecchio, che non affronta il problema delle trasformazioni avvenute, degli investimenti pubblici, della rendita di

posizione, cioè di una serie di eventi di carattere economico-politico che hanno interessato i processi della nostra agricoltura.

Con ciò voglio dire che ad essere privilegiati saranno sempre coloro i quali possono offrire le cosiddette maggiori garanzie per i titoli di proprietà posseduta, mentre si sa che proprio la piccola proprietà, proprio i piccoli operatori economici, gli assegnatari degli enti di riforma sono quelli che hanno operato le più grosse trasformazioni nel nostro Paese. Noi vorremmo che il disegno di legge in esame veramente servisse a completare la disciplina della cambiale agraria, prevedendo i rinnovi del titolo entro i termini di durata stabiliti per l'estinzione dei prestiti.

L'altra osservazione che ritengo di dover fare riguarda gli istituti di credito che presiedono in Italia alla concessione del credito agrario, i quali sono in numero piuttosto limitato, mentre noi vorremmo che questo diritto-dovere fosse esteso anche alle casse rurali e alle cooperative di credito. Certo, è vero, tra le cooperative di credito sono presenti le casse di risparmio, le quali sono cooperative di credito dal punto di vista istituzionale ma, purtroppo, ubbidiscono oramai anch'esse alla legge delle grandi banche, dei grandi complessi finanziari.

Comunque, il punto principale è questo: chi non può offrire garanzie riconosciute alla proprietà, per ragioni varie — vedi gli assegnatari degli enti di riforma la cui proprietà resta ancora nelle mani dello Stato anche se sono essi i concessionari del terreno — come sarà agevolato da un provvedimento di questo tipo? A mio avviso è bene che il quesito se lo pongano, in termini diversi, lo stesso Ministero delle finanze e lo stesso Ministero del tesoro, nel contesto del problema di carattere più generale del credito in Italia.

Per ultimo, vale la pena fare un accenno alle Regioni. In qual modo le Regioni, che pure nel campo dell'agricoltura hanno una rilevante posizione anche se non tutto è stato ceduto loro dal vecchio Ministero di via XX Settembre, che certamente non è più quello di Cavour ma che resta pur sempre uno dei maggiori responsabili dell'attuale crisi che attraversa l'agricoltura del nostro Paese, possono intervenire in questa direzione? Attraverso la istituzione delle finanziarie a livello regionale.

Per tutti questi motivi, tenuto conto che si tratta di un provvedimento transeunte, che affronta e risolve alcuni aspetti ma che certamente non va al fondo del problema, pur avendo piena comprensione che, forse, i maggiori agevolati non saranno proprio i contadini, ma nella speranza che serva ad aprire comunque un varco per una riconsiderazione di tutta la materia riguardante le operazioni di credito agrario in Italia, il nostro non può essere un parere negativo, ma neppure positivo: ci asterremo, cioè dalla votazione, nell'intento di agevolare l'*iter* del disegno di legge.

Presidenza
del Presidenze VIGLIANESI

P A Z I E N Z A . Noi in linea di massima non siamo contrari al meccanismo messo in opera dal disegno di legge in esame, perchè riteniamo che l'apertura di crediti in conto corrente sostanzialmente vada incontro alle esigenze della coltivazione, anche e soprattutto per il diverso peso degli interessi, in quanto su uno scoperto di conto corrente essi vengono a gravare in relazione all'utilizzo che si fa dei crediti stessi. Infatti, mentre con il pagamento a termine di una obbligazione debitoria, il beneficiario, anche se l'ha ottenuta, non usufruisce subito della anticipazione e, comunque, è sempre tenuto a pagare determinati interessi commisurati al credito che va in scadenza, con lo scoperto in conto corrente gli interessi gli vengono addebitati nella misura in cui effettivamente utilizza il credito stesso.

Sono questi i motivi per i quali siamo sostanzialmente favorevoli all'apertura di conto corrente. Abbiamo però alcune perplessità in ordine al decreto di ingiunzione, e precisamente al punto per cui il certificato di conformità alle scritturazioni è fatto da uno dei dirigenti dell'istituto interessato.

A noi sembra che sarebbe necessaria una maggiore qualificazione di colui al quale viene affidato il delicatissimo incarico della certificazione di conformità. Si pensi infatti alle conseguenze connesse alla certificazioni in relazione alla emissione del decreto di ingiunzione da parte dell'autorità giudiziaria. Noi riteniamo che la dichiarazione di conformità dovrebbe essere rilasciata quanto meno da un dirigente dell'istituto individuato, in maniera certa, nel provvedimento.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Dovrebbe essere modificata allora la legge generale, a meno che non si intenda modificare in questo senso solo la parte del credito agrario.

P A Z I E N Z A . In questo momento ci stiamo interessando di questo tipo di credito. Io ritengo che se la norma prevedesse che la dichiarazione di conformità sia sottoscritta, per esempio, dal presidente del consiglio di amministrazione o da persona da lui specificamente delegata, si darebbe una maggiore garanzia agli agricoltori.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione.* Mi pare che dal dibattito non siano emerse prevenzioni di rilievo contro il disegno di legge. Il senatore Poerio ha parlato di una nuova agricoltura e quindi di una nuova legislazione che riguardi tutto il settore del credito agrario. Non ritengo opportuno in sede di esame di questo disegno di legge entrare nel merito di una riforma di carattere generale, ma penso che ci si debba limitare all'esame di questo provvedimento che va proprio nella direzione di cui parlava il senatore Poerio. Infatti, mentre il credito fondiario ha per garanzia la proprietà immobiliare, il credito agrario, per propria natura, ha per garanzia il prodotto e da ciò discende la possibilità che possano accedere a questo tipo di credito anche gli affittuari e i mezzadri per l'acquisto degli strumenti necessari e per tutto quanto riguarda la gestione del bene. Se è vero che questo tipo di credito tiene conto del limite di redditività del bene che viene gestito, è anche vero che nella redditività sono compresi gli impianti di resa. Per quanto riguarda il rilievo avanzato dal senatore Pazienza, ritengo che proprio per snellire e sburocratizzare le operazioni sia necessario non modificare il testo del disegno di legge. Io provengo da un ente burocratico e conosco quindi per diretta esperienza come avviene la firma di documenti da parte dei vari dirigenti, che li sottoscrivono senza controllarli. Occorre invece responsabilizzare il funzionario che ha la diretta conoscenza della pratica e così, oltre a snellire l'*iter*, avremo la certezza che egli porrà la massima attenzione nel non commettere errori.

Viceversa, pretendendo la firma del superiore a maggior garanzia — che non può dare se non con l'apposizione, appunto, di una firma, atto praticamente irresponsabile sotto il punto di vista reale, anche se valido legalmente — otteniamo l'unico effetto di spersonalizzare il funzionario addetto al servizio ed al quale, in ultima analisi ci si deve sempre rifare quale esecutore materiale dell'operazione. D'altro canto, proprio il notevole aumento del numero delle operazioni di credito agrario che si dovrebbe verificare con la estensione prevista dal disegno di legge in esame dovrebbe darci la massima garanzia che il funzionario materialmente addetto e responsabile dell'operazione starà bene attento a non commettere errori, i quali potrebbero essergli imputati sul piano delle responsabilità civili.

Per quanto riguarda l'abuso che potrebbe essere fatto di non attendere i tempi di mora consueti in questi casi, cioè l'acceleramento eventuale delle pratiche esecutive in caso di mancato pagamento, ritengo che gli istituti stessi emaneranno direttive ben precise. Del resto, finora non si sono avute lamentele in questo senso, tali da indurci a modificare la vigente legislazione, col rischio di renderla più burocratica nel tentativo di evitare il verificarsi di episodi peraltro mai avvenuti.

Finora non vi sono stati motivi di lamentela: la qual cosa significa che i funzionari osservano scrupolosamente le direttive di carattere generale loro impartite, rispettando una situazione obiettiva che essi devono essere sempre in grado di documentare e giustificare.

Perciò, sono del parere di non modificare, da questo punto di vista, l'attuale legislazione e confermo l'invito ad approvare il disegno di legge in esame.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Fatto salvo il parere del collega rappresentante del Ministero del tesoro, ritengo che il disegno di legge possa essere approvato, facendo tuttavia osservare che esso, negli ultimi due commi dell'articolo unico, prevede che gli atti di apertura di credito agrario in conto corrente avranno lo stesso trattamento tributario previsto dalla vigente legislazione per gli atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'articolo 9 e che potranno inoltre beneficiare di ogni altra agevolazione tributaria attinente al credito agrario. A tale riguardo, ricordo che dal 1° gennaio 1974, con l'entrata in vigore della riforma tributaria, cioè del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, viene disciplinata *ex novo* la materia delle agevolazioni tributarie, ivi comprese quelle concernenti le operazioni di credito agrario, di cui si fa particolare menzione nel titolo quarto, articoli 15 e 16. Pertanto, il Ministero delle finanze propone la soppressione dei due ultimi commi del disegno di legge in esame.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Con il disegno di legge in discussione si tende a introdurre il sistema del conto corrente in alternativa allo sconto cambiario come forma di erogazione del credito agrario: si tende, cioè, ad apportare una innovazione di notevole significato, perchè fa perdere al credito agrario la caratteristica di credito di destinazione. Sulla opportunità di questa modificazione così sostanziale il Ministero del tesoro manifesta delle perplessità tali che porterebbero ad esprimere un parere non favorevole all'approvazione del provvedimento.

Peraltro, tenuto conto del fatto che si tratta di un disegno di legge ripetitivo di uno di iniziativa governativa, già approvato dal Senato nel 1957 e poi decaduto per la fine della legislatura; tenuto altresì conto delle osservazioni mosse e di cui mi vorrei far carico di esaminarle dettagliatamente; della necessità di fare in modo che gli assegni bancari siano dichiarati automaticamente estinti nel momento stesso in cui si esaurisce il credito agrario, altrimenti potrebbero rimanere in circolazione; infine, considerato che è necessario premunirsi contro il beneficio, da parte degli istituti bancari, di interessi agevolati superiori all'effettivo utilizzo del credito, per tutti questi motivi e preoccupazioni, chiedo il rinvio della discussione, per consentire al Governo, nella prossima seduta, di esprimere un parere definitivo e dettagliato e proporre eventuali modifiche.

S E G N A N A . Comprendo che il Ministero del tesoro possa nutrire perplessità in ordine alla innovazione che il disegno di legge in esame introduce. D'altro canto, vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di far presente, in sede tecnica, che si tratta di un meccanismo che aggiorna il sistema di utilizzazione del credito agrario, adeguandolo maggiormente alle esigenze dei beneficiari. Quindi, pur con tutto il rispetto per la normativa esistente, ritengo sia il caso di cominciare a incidere su una materia della quale riconosciamo tutti la necessità di una profonda revisione, perchè se c'è un settore che deve essere adeguato alle esigenze di una moderna agricoltura, che non presenta più gli aspetti di 100 ma neppure di 20 anni fa, questo è proprio il credito agrario.

Anche a nome del proponente senatore Zugno, pertanto, invito l'onorevole sottosegretario Schietroma a compiere nel più breve tempo possibile l'esame dei vari problemi ai quali ha fatto cenno, in modo che il disegno di legge possa essere approvato quanto prima. Le perplessità che ha manifestato sono indubbiamente valide, però è altret-

tanto indiscutibile che un'impostazione oramai consolidata da troppo tempo ha mostrato e mostra l'esigenza di essere adeguata alla realtà attuale.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione.* Vorrei far presente all'onorevole sottosegretario Schietroma, oltre al fatto che la discussione del disegno di legge è stata più volte rinviata proprio per consentire al Governo di assumere una posizione precisa e, in particolare, di esprimersi favorevolmente, che il credito agrario, sia per entità sia per durata, non riguarda mai grosse somme; anzi, sono proprio le piccole operazioni che vengono facilitate con la nuova normativa. Ragione per cui si riduce notevolmente la preoccupazione per la perdita della caratteristica di credito per destinazione in quanto è di fatto escluso che ci si possa approfittare di questa forma creditizia per investimenti, prestiti ed operazioni simili. La garanzia è offerta, sotto questo aspetto, dal fatto che si tratta di operazioni ancorate ai prodotti, quindi interessanti somme alquanto modeste. La preoccupazione avrebbe valore se si trattasse di operazioni di credito fondiario, che, se non per destinazione, potrebbero essere di notevole entità e di lungo termine, fino a 35 anni, per cui le somme potrebbero essere usate in maniera diversa da quella per la quale sono ammesse alla agevolazione. Nè possiamo ancorarci alla possibilità teorica di qualche sporadico caso, sempre possibile, per colpire tutta la categoria agricola, in quanto, eventualmente, si tratterebbe di frange così esigue da poter essere tranquillamente trascurate nel contesto delle esigenze di tutela degli interessi della stragrande maggioranza della categoria.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sono perfettamente convinto di tutte le ragioni che militano a favore del provvedimento, però vorrei evitare che le perplessità manifestate diano origine poi, nell'altro ramo del Parlamento, ad emendamenti. Per evitare questo e per compiere un esame più dettagliato e preciso, tale che il disegno di legge non possa prestare il fianco a riserve da parte del Governo, mi faccio carico di valutare più approfonditamente tutte queste perplessità per vedere come possano essere superate. È a tal fine che propongo un rinvio del seguito della discussione alla seduta della prossima settimana.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno ulteriori osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima settimana.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Provvedimenti in materia di imposta sugli spettacoli » (1311)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di imposta sugli spettacoli ».

Prego il senatore Zuccalà di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

Z U C C A L À , *relatore alla Commissione.* Questo provvedimento predisposto dal Governo riguarda i contributi che l'UNIRE, ente di diritto pubblico che per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sulle corse dei cavalli, riceve a titolo di finanziamento per raggiungere i suoi fini istituzionali. Questi fini sono, oltre che il miglioramento dell'ippica italiana con la selezione delle razze equine, anche la meccanizzazione per la raccolta delle scommesse, onde evitare tutti i fenomeni di abusivismo e di irregolarità che si verificano in questo settore. Per raggiungere questi fini l'ente si avvale di una duplice entrata: i prelievi che ricava dalle scommesse e l'abbuono fiscale che, attraverso le scommesse, riceve dallo Stato, per un ammontare complessivo di tre miliardi e mezzo: questi cespiti rappresentano praticamen-

te il bilancio dell'UNIRE, il quale ha raggiunto sinora il pareggio. La forma di abbuono fiscale sulle scommesse è stata di anno in anno rinnovata nei limiti: con l'ultima legge del 14 maggio 1971, n. 271, la percentuale è stata graduata dal 50 al 20 per cento. Tale legge scade il 31 dicembre 1973, per cui dal 1 gennaio 1974, l'UNIRE non sarebbe più in condizioni di ricevere questo apporto finanziario per raggiungere i suoi fini istituzionali. D'altra parte, in relazione alle norme della riforma tributaria, non si può pervenire a una ulteriore proroga dell'abbuono dei diritti erariali. Pertanto il Governo — a mio parere opportunamente — ha predisposto il disegno di legge in esame con il quale si stabilisce una diminuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1974, dal 7 al 5 per cento dell'aliquota sugli spettacoli per le scommesse. Attraverso questo minor carico fiscale del 2 per cento, l'UNIRE potrà disporre di quanto necessario per svolgere i suoi fini istituzionali e avere il bilancio in pareggio. Concludo quindi raccomandando alla Commissione l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P A T R I N I . Mi dichiaro favorevole al disegno di legge. Desidererei però conoscere se l'istituto presenta un rendiconto sulla propria attività sia sotto l'aspetto finanziario che sotto quello dell'aderenza ai compiti istituzionali.

P I N N A . Chiedo che la Commissione sia ragguagliata sull'attività di questo istituto perchè, prima di approvare un provvedimento che comporta praticamente per lo Stato una spesa di oltre 3 miliardi, la Commissione dovrebbe essere dettagliatamente informata circa l'attività di questo ente. Ciò anche in relazione all'urgenza con cui il provvedimento è stato portato all'esame della Commissione.

P R E S I D E N T E . L'urgenza dipende dalla scadenza della legge n. 271 del 1971.

P I N N A . Desidererei anche conoscere se l'ente ha possibilità di intervento per la tutela di razze equine in via di estinzione, come quella dei cavalli sardi.

P A Z I E N Z A . Conosco abbastanza bene l'attività dell'UNIRE e posso assicurare che si tratta di un ente benemerito che contribuisce positivamente all'incremento e al miglioramento del nostro patrimonio ippico, attraverso premi all'allevamento ed al traguardo, e al rinnovamento delle strutture degli ippodromi. Possiamo perciò dire che, tra tutte le nostre attività sportive, forse l'ippica è quella che ha registrato il maggior incremento di spettatori e l'accesso di sempre più larghi strati popolari al mondo delle corse. È veramente piacevole vedere negli ippodromi un numero sempre crescente di persone che godono una giornata all'aria pura. Sotto questo aspetto la politica dell'UNIRE si inquadra perfettamente anche in una politica del territorio ed ecologica che è rispondente alle aspirazioni di tutti noi.

Lo posso dire con cognizione di causa, in quanto mi trovo in una situazione di privilegio in questo senso, essendo sufficientemente informato al punto di apprezzare la attività che svolge l'UNIRE. L'unico neo di questo provvedimento è, a mio avviso, costituito dal fatto che esso è di iniziativa governativa; ma non è certo il marchio di fabbrica governativo a poterci indurre a votare contro e neppure ad astenerci. D'altro canto la riduzione dell'aliquota, oltre che opportuna, è urgente, in quanto la riforma tributaria che farà cessare ogni tipo di agevolazione andrà in vigore il 1° gennaio 1974. Per questi motivi, dichiaro di votare a favore del provvedimento.

B E R G A M A S C O . Vorrei aggiungere un altro elemento a favore dell'approvazione del disegno di legge: il fatto che ciò che lo Stato concede da una parte, lo recupera da un'altra. Ricordiamo tutti che tre anni fa gli ippodromi dovettero essere chiusi perchè si era determinata una situazione tale per cui nessuno più scommetteva

e fu necessario emanare un provvedimento urgente. Anche la riduzione che oggi viene concessa rappresenta una piccola parte di ciò che lo Stato incassa ed anzi costituisce il mezzo più idoneo proprio per incrementare i proventi dello Stato.

D E P O N T I . Nel dichiararmi anche io d'accordo sull'approvazione del disegno di legge e nel compiacermi con il senatore Zuccalà per la sua rapida ma esauriente relazione, vorrei ricordare la discussione che ebbe luogo in occasione del provvedimento perequativo per il Totocalcio e il Totip. Allora scappò detto al relatore che, per un rispetto particolarme verso la razza equina, rinunciavamo alla metà del prelievo, che, invece, rimaneva totale nei riguardi del CONI. Il quale, guarda caso, tra le funzioni che è chiamato a svolgere sembrerebbe avere anche quella — molto razzista se vogliamo — di migliorare la razza: almeno così recita la legge istitutiva tuttora vigente.

Cioè, io sono assolutamente d'accordo sulla opportunita di ridurre l'aliquota dell'imposta fissata per l'UNIRE, ma mi auguro che anche nei confronti del CONI si dia concreta attuazione ad un orientamento di questo genere, pur con tutti i controlli dovuti. Non c'è infatti dubbio che la razza equina ha il diritto di essere incrementata a salvaguardata, però non c'è ugualmente dubbio che non sono meno necessarie attrezzature sportive per i giovani. Eppure, mentre il prelievo sul Totip da parte dello Stato è del 50 per cento, quello sul Totocalcio è nettamente più consistente tenuto conto della incidenza delle tasse.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Siccome sono stato Sottosegretario per l'agricoltura per due anni e mezzo, avendo la delega proprio per l'UNIRE, posso e debbo rassicurare la Commissione sulla bontà di una istituzione che si è sovrapposta ad associazioni private, svolgendo molto meglio la funzione che era di loro competenza. Aggiungo che, oltre al problema dell'incremento delle razze equine cui è interessata l'agricoltura, si affronta anche quello del tempo libero, nel senso che questo sport — lo si può constatare frequentando gli ippodromi — è andato acquistando e continua ad acquistare un carattere sempre più popolare: ci sono infatti intere famiglie, con bambini, che frequentano questi campi. Vi è infine l'altro aspetto, molto opportunamente sottolineato dal senatore Bergamasco, di una attenuazione di tributo che secondo i nostri calcoli dovrebbe comportare un aumento di entrate per lo Stato.

Per tutte queste ragioni, ritengo che il provvedimento non possa assolutamente suscitare perplessità.

P I N N A . Non ho nulla contro l'UNIRE, vorrei solo saperne di più. E, mentre prendo per buone le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, vorrei informarlo che in Sardegna sull'altopiano della Giara ancora esiste l'*equus caballus*, vale a dire il cavallo allo stato selvatico, che, tuttavia, va estinguendosi perchè i disoccupati, non avendo la possibilità di assistere alle riunioni ippiche, indubbiamente molto importanti dal punto di vista di un proficuo impiego del tempo libero, li uccidono e se li mangiano. È per tale motivo che siamo proprio alle soglie della estinzione di una delle più belle razze di cavalli. Vorrei sapere se l'UNIRE non abbia la possibilità, attraverso un osservatore, attraverso una guardia, di esercitare la necessaria vigilanza per la conservazione di questa razza. In sostanza, vorrei sapere se i contributi dell'UNIRE riguardano sempre e solamente gli ippodromi, oppure se l'istituto possa essere sollecitato a muoversi anche in altre direzioni.

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore Pinna, ma se il problema è quello della sorveglianza, mi sembra che potrebbe anche provvedervi la Regione Sardegna con un paio di persone.

S E G N A N A . Vorrei far presente che le Regioni a statuto speciale non potrebbero neanche permettere l'intromissione di un ente come l'UNIRE, in quanto esse hanno

competenza primaria sull'intera materia riguardante l'agricoltura.

P I N N A . Difatti il mio proposito sarebbe di sciogliere l'UNIRE e di devolvere alle Regioni i relativi proventi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Z U C C A L À , *relatore alla Commissione*. La richiesta del senatore Pinna di avere altri ragguagli sull'UNIRE è legittima. Si tratta di un istituto che, a differenza dei moltissimi enti per i quali sarebbe più che opportuno e maturo un provvedimento di soppressione, non è affatto superfluo, in quanto veramente persegue e raggiunge notevoli fini istituzionali, anche di carattere sociale, come, appunto, l'utilizzazione del tempo libero, sia pure ancora in maniera molto ristretta, che andrebbe indubbiamente allargata. D'altro canto, si tratta di un istituto soggetto a stretta sorveglianza amministrativa, in quanto presenta annualmente il suo bilancio al Ministero dell'agricoltura, attraverso il quale e dopo il controllo della Corte dei conti arriva al Parlamento. L'UNIRE, perciò, rende conto dei fondi che riceve e occorre dire che è sempre risultato che li impiega con serietà e coerenza per il conseguimento dei fini istituzionali, in un quadro nazionale fatto di decine e centinaia di istituti che, invece, ricevono finanziamenti ma non li destinano a fini istituzionali. Difatti, abbiamo il parere favorevole della Commissione agricoltura perchè essa, attraverso gli atti che pervengono dal Ministero dell'agricoltura, ha potuto, nel tempo, constatare come l'UNIRE assolva, con i fondi assegnatigli, i fini istituzionali.

Vorrei, perciò, tranquillizzare i colleghi. Da parte dell'UNIRE non vi sono dispersioni nè di spesa nè di iniziative, perchè si tratta di un ente che persegue fini sociali: fini limitati magari, ma che sono concretamente raggiunti.

Per questi motivi, raccomando nuovamente il provvedimento all'approvazione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli di cui al n. 9 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella misura del 5 per cento.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Provvedimenti per le banche popolari cooperative » (1115), d'iniziativa del deputato Aiardi (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le banche popolari cooperative », di iniziativa del deputato Aiardi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge « Provvedimenti per le banche popolari cooperative » è stato presentato alla Camera dal deputato Aiardi. Si tratta di un provvedimento che non tende a profonde innovazioni nel settore, ma si propone solo la revisione del limite massimo di possesso azionario.

Dobbiamo anzitutto ricordare che col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, si stabiliva che il limite di partecipazione azionario di ciascun socio delle cooperative fosse di lire 250.000. Il decreto riguardava sia le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli

sia le cooperative di produzione e lavoro. Il citato decreto legislativo non si applicava però, in conseguenza del successivo decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, alle cooperative di credito o banche popolari cooperative, regolate poi dalla legge 11 dicembre 1952, n. 3093, che poneva il limite del possesso azionario a lire 1 milione per le banche con oltre 50 milioni di capitale e a lire 500.000 per le banche con capitale inferiore. Successivamente la legge 17 febbraio 1971, numero 127, ha portato il limite per la partecipazione di ciascun socio all'attività cooperativa a lire 2 milioni. Però la legge n. 127 riguarda soltanto la cooperazione in genere e non le cooperative di credito, per cui per le banche popolari vige ancora il limite stabilito dalla legge n. 3093. Ci troviamo perciò di fronte ad una evidente discrasia, ad una regolamentazione diversa per le cooperative agricole e degli altri settori e quelle di credito o banche cooperative. La proposta del deputato Aiardi tende appunto ad adeguare i limiti previsti per la cooperazione agricola alle cooperative di credito. La Camera dei deputati ha modificato il testo originario del disegno di legge. Infatti il proponente aveva previsto di elevare il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio a 4 milioni per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a 100 milioni, e a 2 milioni per le banche aventi un capitale inferiore. La Commissione finanze della Camera ha modificato la proposta del deputato Aiardi stabilendo che per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non può superare i 3 milioni; per le banche popolari aventi un capitale inferiore, nessun socio può possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire 1 milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita. In tal caso il valore complessivo non potrà superare i 3 milioni di lire.

In sostanza si tratta quindi di adeguare detti limiti alle variazioni del potere di acquisto della moneta, dato che i 3 milioni e il milione e mezzo che si propongono corrispondono al reale valore antecedente.

Concludo pertanto invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P O E R I O . Intendo avanzare tre ordini di osservazioni: la prima sulla tipologia delle banche popolari, l'altra sul problema dell'assorbimento di esse da parte delle banche ordinarie, e una terza circa il criterio selettivo dei soci.

Le banche popolari hanno avuto una certa fortuna prima del fascismo e della grave crisi degli anni trenta. I promotori di questo istituto nel nostro Paese provengono da due filoni, quello socialista e quello cattolico attraverso Don Sturzo, il quale aveva compreso che saremmo andati verso la esaltazione, nella terza fase del capitalismo, del capitale puro con la conseguente prevalenza dei grandi istituti finanziari. Si ebbe poi una interruzione dell'attività delle banche popolari in conseguenza della grave crisi del 1930 e soprattutto della politica attuata dal fascismo, una politica disastrosa che puntava sulla concentrazione.

In Italia c'è oggi un risveglio di questo tipo di istituti. Sarebbe interessante se il Sottosegretario potesse fornirci dei dati al riguardo. Forse potremmo dedicare addirittura una seduta della nostra Commissione ad un esame, nel quadro dello sviluppo economico generale, della situazione del deposito bancario. Il problema interessa in particolare le regioni del Sud, dove il risparmio emigratorio ha una sua collocazione. Io ho un campione, che è la Calabria, rilevante dal punto di vista del risparmio dell'emigrazione: 340 miliardi sono andati, nel 1972, in parte agli uffici postali e in parte alle casse di risparmio e alle casse rurali, che sono sorte di recente anche da noi.

Come avviene poi l'impiego di questo capitale? La Cassa di risparmio della Calabria ha prestato 25 miliardi all'Italcasse: dalla povertà si preleva la ricchezza! È drammatico!

La seconda osservazione muove dalla constatazione che, dopo il fiorire di queste istituzioni, vi è adesso un processo, dicia-

mo così, di assorbimento, nel senso che i grossi istituti bancari, anche della stessa natura, tendono a concentrare le piccole banche. E questo avviene soprattutto per le banche popolari che hanno sede in città: è un'altra vendetta della città nei confronti della campagna. La vendetta antica riguardava l'aspetto burocratico; la vendetta moderna è quella del capitale. Ora, sarebbe anche interessante capire come questo avviene.

Infine, credo che dovremmo occuparci pure dei criteri di selezione usati per acquisire i soci.

Condivido perciò le osservazioni che sono state fatte dal relatore e sono d'accordo sulla norma approvata dall'altro ramo del Parlamento, soprattutto per quanto concerne la parte che dispone che per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non può superare le lire tre milioni. Questo è importante: non solo si rastrella capitale e si permette perciò un consolidamento dell'istituto, ma si consente anche una maggiore democratizzazione dell'istituto stesso, nel senso che la piu estesa partecipazione azionaria allarga anche la possibilità di interventi.

Perchè del problema dovremmo fare oggetto di una discussione in questa sede? Perchè io credo che in una società in avanzato sviluppo come la nostra, pur con le tante contraddizioni che ha, il capitale finanziario ha un ruolo determinante.

Prendiamo ad esempio la città dove vivo io: Crotone. Nel passato chi la dirigeva (ne è stato il podestà, il segretario politico, tutto) era l'amministratore dei baroni; oggi chi tende a porsi come controparte è il direttore della banca. Passiamo cioè da un'autorità consolidata, che ieri era la rendita fondiaria, ad un'altra autorità consolidata, che è il capitale finanziario.

Sarebbe dunque interessante tornare sul problema, con dovizia di dati, di documenti, tenuto conto che la fortuna della democrazia del nostro Paese, come di tutti i Paesi in sviluppo, dipende soprattutto dalla direzione che prende il capitale finanziario.

D E P O N T I . Premesso che sono pienamente d'accordo, come penso lo siano tutti i colleghi del mio Gruppo, sul disegno di legge in esame, vorrei fare alcune considerazioni. È giusto il rilievo del collega Poerio sull'opportunità di affrontare, in una discussione anche non formale, il problema (mi si consenta di ricordare in proposito, che il vero iniziatore della raccolta e dell'utilizzo del risparmio è stato Don Cerruti, molto prima di Don Sturzo). Si pongono comunque due questioni: quella delle cooperative in generale e quella delle cooperative che si dedicano in particolare, istituzionalmente, alla raccolta e all'utilizzo del risparmio, e sono le banche cooperative e le casse rurali. Le casse rurali hanno dei limiti molto ristretti; sono, direi, piuttosto neglette, ed io mi sarei augurato che questa iniziativa si facesse carico anche dei bisogni delle casse rurali. Potremmo, comunque, studiare assieme questo piccolo problema e farci promotori di una iniziativa in favore delle casse rurali.

Il problema della raccolta del capitale per realizzare una attività imprenditoriale coinvolge il problema generale delle cooperative. Ricordo che nell'altro ramo del Parlamento avevamo portato a quattro milioni la capacità massima di partecipazione di ogni socio alle cooperative (la proposta era di cinque). Il problema è riaffiorato in sede di discussione nella Commissione dei trenta (il collega Poerio lo ricorderà). Noi dobbiamo infatti pensare che gli incrementi di valore non sono solo derivati dalla svalutazione monetaria, ma sono anche la conseguenza necessaria della espansione delle quantità in gioco nella nostra economia. Anche se non avessimo avuto quello spiacevole fenomeno che si chiama inflazione, avremmo comunque avuto bisogno di aumentare le cifre, perchè il reddito nazionale non è cresciuto monetariamente soltanto, è cresciuto di fatto: noi siamo passati da 15 mila miliardi a 60 mila miliardi nel giro di pochissimi anni.

E questo non è dovuto soltanto all'inflazione. Quando nell'economia tutte le quantità crescono bisogna che aumentino anche

quelle misure che in precedenza erano ritenute valide per i capitali di rischio e che al momento sono invece addirittura risibili. E devo dire che sono dispiaciuto della riduzione da quattro a tre milioni apportata dalla Camera dei deputati alla proposta originaria. Infatti la riduzione del limite non appare giustificata, in quanto i soci delle cooperative dispongono di un voto personale qualunque sia l'apporto finanziario. Il limite di 4 milioni avrebbe potenziato la raccolta di capitale da destinare a capitale di rischio e non avrebbe attenuato quella che è la caratteristica tipica della cooperazione per cui in assemblea il socio dispone di un voto personale qualunque sia il suo possesso azionario. La mia proposta sarebbe stata quindi piuttosto di consentire a coloro che hanno buona volontà e maggiori possibilità di dare un più considerevole apporto finanziario. Non riesco quindi proprio a comprendere per quali ragioni la Commissione finanze della Camera abbia ritenuto opportuno di ridurre il limite da 4 a 3 milioni.

Ciò premesso mi dichiaro comunque favorevole al disegno di legge e mi chiedo se in un futuro non lontano non converrà assumere un'autonoma iniziativa per porre rimedio alla modifica apportata che, a mio avviso, non agevola le cooperative di credito.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Gli interventi nel dibattito hanno sottolineato aspetti che senz'altro condivido. In particolare l'osservazione del senatore De Ponti appare giustissima. Nella relazione non ho voluto richiamare la discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento, dove l'*iter* del disegno di legge è stato quanto mai stentato. Furono richiesti approfondimenti anche da parte del Governo e si giunse a questa soluzione dopo una discussione molto ampia nella quale forse, a mio avviso, non si è adeguatamente valutata la reale portata del provvedimento proprio in relazione agli aspetti che sono stati ora qui sottolineati dal senatore De Ponti, ma si sono considerati altri aspetti di carattere generale con riferimento al settore bancario del risparmio. In effetti dobbiamo purtroppo riscontrare che non sempre in alcuni ambienti si vedono con molto favore le cooperative di credito. Io sono originario di una regione dove la cooperazione di credita è talmente diffusa che abbiamo un numero di casse rurali superiore a quello dei comuni. Vi sono cioè casse rurali persino nelle frazioni. Mi auguro che una simile diffusione del credito cooperativo possa estendersi anche in tutto il Paese per i benefici di notevole portata che esso può offrire soprattutto ai piccoli operatori, agli agricoltori. In momenti di crisi, nei quali per mancanza di fondi le banche hanno operato una restrizione nella concessione dei crediti, le casse rurali nel Trentino-Alto Adige hanno potuto invece favorire molte operazioni turistiche che hanno notevolmente contribuito all'aumento del reddito di quelle popolazioni. Abbiamo così potuto constatare ancora una volta la funzione primaria che il credito cooperativo può svolgere. Ho già detto però che, purtroppo, alcune volte le cooperative di credito non sono viste con molto favore, soprattutto per taluni aspetti di carattere generale e anche per la concorrenza con le banche.

Ritengo comunque che, al momento, la miglior cosa che possiamo fare sia quella di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, riservandoci di tornare sull'argomento in futuro con una nostra autonoma iniziativa. In proposito ricordo che per iniziativa del senatore Farabegoli è stato presentato un disegno di legge che riguarda proprio le cooperative di credito, già assegnato alla nostra Commissione. Credo che in quella sede potremo agevolmente rivedere tutta la materia e affrontare in una panoramica molto più aperta anche i problemi che giustamente sono stati sollevati dal senatore Poerio e che dovranno essere ampiamente vagliati da questa Commissione.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo si dichiara favorevole al disegno di legge. Preciso che

la modifica approvata dalla Commissione finanze della Camera aveva lo scopo di incentivare il risparmio minore, consentendo così l'accesso del maggior numero possibile di soci. Ad ogni modo, tutto è discutibile, tutto può essere rivisto ai fini di una migliore organizzazione di questo settore; e devo dire che le osservazioni fatte dai colleghi in occasione della discussione di questo disegno di legge trovano molto attento il Governo.

Voi sapete che le preoccupazioni al riguardo sono dovute ai grossi rischi cui questi tipi di banche sono soggetti, rischi ai quali però stanno ovviando organizzandosi. Ciò va detto in particolare per le casse rurali ed artigiane. E in proposito io penso che dovremmo correggere la deliberazione del Comitato per il credito del 1971, come ho già avuto occasione di dichiarare, in altra sede.

Ma c'è un altro aspetto della organizzazione del credito che è estremamente interessante e trova particolarmente attento il Governo, ed è quello della erogazione del credito. Noi ne abbiamo conosciuto in questo periodo i limiti. Questi tipi di banche sono, direi, pioniere nell'aver superato il sistema solamente garantista dell'erogazione del credito. In altri termini, esse tengono conto anche della personalità del richiedente e della validità dell'impresa per la quale viene chiesto il denaro.

Direi che una esigenza che avvertiamo in particolar modo è quella di indirizzare la erogazione del credito verso i fini economici e sociali del momento, tenendo conto anche logicamente del fatto che il credito deve essere distribuito e che ci vogliono anche determinate garanzie. Ora, le casse rurali ed artigiane stimolano le vere forze dell'intraprendenza, che rimarrebbero senza possibilità di sviluppo se non vi fosse fiducia nella personalità del richiedente e nella validità dell'impresa.

Anche sotto questo profilo penso che la materia sia da discutere per poter arrivare a soluzioni idonee. Ma a ciò ho fatto cenno (il tema merita ben altro approfondimento) per fare eco a quanto è stato detto in occasione dell'esame di questo provvedimento, che ci trova senz'altro consenzienti.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, è sostituito dal seguente:

« Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non può superare le lire tre milioni; per le banche popolari aventi un capitale inferiore ai cento milioni di lire nessun socio può possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire un milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita. In tal caso il valore nominale complessivo non potrà superare le lire tre milioni ».

(*È approvato*).

Art. 2.

La legge 25 febbraio 1960, n. 164, è abrogata.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro » (1116), d'iniziativa dei deputati Scotti ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro », d'iniziativa dei deputati Scotti, Sine-

sio, Scarlato, Erminero e Lobianco, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame, che porta il titolo « Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro » si propone, praticamente, di ampliare i limiti di attività della Banca nazionale del lavoro per quanto riguarda l'erogazione del credito alle industrie, portando questo istituto alla pari con altre banche che esercitano detto credito senza limitazioni, ossia in favore sia della piccola e media come della grande industria.

Gli onorevoli colleghi sanno certamente qual è il meccanismo di erogazione del credito a favore delle industrie. Per la grande industria esistono degli istituti specializzati, che sono abilitati anche ad esercitare il credito a favore della piccola e media industria. Esistono, nel campo degli istituti bancari, due grosse banche di antica istituzione, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, che sono autorizzate, attraverso le proprie sezioni di credito industriale, a concedere crediti a tutte le industrie, senza alcuna limitazione.

I colleghi sapranno anche che, per quanto riguarda le medie e piccole industrie, esistono delle sezioni speciali presso alcuni istituti bancari, come, ad esempio, la Banca nazionale del lavoro; esistono poi, in particolare, gli istituti regionali di medio-credito, i quali sono stati appositamente istituiti per erogare il credito a favore della media e piccola industria.

Come ho detto prima, il disegno di legge si propone di togliere alla sezione istituita presso la Banca nazionale del lavoro il limite attualmente previsto per la erogazione del credito alle piccole e medie industrie, autorizzandola a concedere crediti anche alla grande industria.

Il disegno di legge presentato presso l'altro ramo del Parlamento è stato, alla Commissione finanze e tesoro della Camera, modificato, a mio giudizio in modo più aderente a quella che può essere la disciplina che deve regolare questo settore. Il provvedimento, così come era stato presentato dai deputati Scotti ed altri, prevedeva, nel suo articolo unico, quanto segue: « La sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie istituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, è autorizzata, per la durata di 10 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad effettuare, anche in deroga al proprio statuto, finanziamenti a medio termine a favore di qualunque impresa industriale nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legisaltivo 15 dicembre 1947, numero 1419, modificato con gli articoli 1 della legge 16 aprile 1954, n. 135, e 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 ».

Questa proposta è stata oggetto di un'ampia discussione presso la suddetta Commissione della Camera, nel corso della quale si sono espresse serie preoccupazioni in ordine alla riserva di finanziamenti a favore della media e piccola industria. Si è, in pratica, ragionato così: se noi consentiamo alla Banca nazionale del lavoro di concedere finanziamenti a tutto il settore industriale (ivi compresa, appunto, la grande industria), probabilmente la grande industria farà la parte del leone e quell'istituto non avrà mezzi sufficienti per far fronte alle esigenze della piccola e media industria.

Si è pensato dunque ad un congegno che potesse ovviare all'inconveniente, che consiste in questa precisazione: « L'ammontare dei finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali non dovrà essere inferiore al 40 per cento del totale dei finanziamenti posti in essere dalla sezione speciale ». Si è detto cioè: autorizziamo pure questo istituto a compiere operazioni di credito a favore dell'industria, però l'istituto stesso non potrà esimersi dal fare operazioni a favore della media e piccola industria per un limite che non dovrà essere inferiore al 40 per cento del totale dei finanziamenti effettuati dalla sezione speciale.

Questo, onorevoli colleghi, il disegno di legge quale è stato approvato. Le osservazioni che possono farsi potrebbero eventualmente ripetere le preoccupazioni che sono state espresse nell'altro ramo del Parlamento. Ritengo comunque che il fatto di aver fissato il limite del 40 per cento possa costituire una certa garanzia, nel senso che il problema del finanziamento alla media e piccola industria può essere affrontato con minore preoccupazione.

Penso che l'estensione alla Banca nazionale del lavoro della possibilità di concedere il credito anche alla grande industria, già consentita al Banco di Sicilia e al Banco di Napoli, sia da vedere in maniera positiva. La Banca nazionale del lavoro credo possa essere considerata uno dei più grossi istituti bancari italiani; un ampliamento dei suoi margini di operatività ritengo debba essere guardato con favore. Con questo reputo di aver esaurito l'illustrazione del disegno di legge.

Vorrei ora, per connessione di materia, ricordare che all'ordine del giorno della nostra Commissione vi è un altro disegno di legge, presentato dai senatori De Ponti ed altri (tra i quali io stesso), che riguarda i limiti operativi degli istituti regionali di credito a medio termine; ci si è proposti, cioè, con questo disegno di legge, di fare un'operazione, diciamo, analoga per gli istituti di medio-credito.

Attuamente gli istituti di medio-credito possono operare solo nei confronti della piccola e media industria. Coloro che hanno presentato questo disegno di legge propongono che non vi siano più tali limiti, ma che questi istituti possano operare anche a favore della grande industria.

Nel disegno di legge si propongono anche limiti in ordine ai finanziamenti, prevedendosi un 50 per cento a favore della grande industria e un altro 50 per cento a favore della piccola e media industria. Mi risulta che si pensa di presentare qualche emendamento che tende a limitare ancora di più il campo operativo a favore della grande industria, aumentando il limite di salvaguardia, che è fissato nella metà dell'ammontare globale dei finanziamenti. Mentre nel disegno di legge presentato dai deputati Scotti ed altri si prevede il minimo del 40 per cento da destinare alla media e piccola industria, nel disegno di legge presentato dal senatore De Ponti si prevede un minimo del 50 per cento. Come ho detto, però, vi è intenzione di aumentare tale limite in maniera da assicurare maggiori garanzie di erogazione del credito a favore della media e piccola industria.

Onorevoli colleghi, sono a disposizione per fornire eventuali altri chiarimenti. Mi sembra però che quello che ho detto sia sufficiente per proporre a voi l'approvazione del disegno di legge n. 1116, nella convinzione che le ragioni che ho esposto possono essere condivise, tenuto conto anche di una realtà che sta evolvendo sempre di più e delle sempre maggiori esigenze che ha il settore industriale nell'ambito dello sviluppo del Paese.

I deputati che hanno proposto il disegno di legge hanno messo in evidenza la necessità di avere una maggior gamma di istituti che possano erogare il credito a favore delle grandi industrie, che hanno spesso una funzione trainante rispetto alle imprese piccole e medie. D'altronde appaiono anche giustificate le preoccupazioni espresse presso la stessa Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati in ordine ai riflessi sul credito a favore delle piccole e medie imprese, che assolvono un ruolo importantissimo nello sviluppo del nostro Paese, in particolare sotto l'aspetto del notevole assorbimento di manodopera. È questo un punto che non dobbiamo trascurare. Ritengo infatti che, se vi è stato in questi ultimi decenni uno sviluppo accelerato dell'economia nel nostro Paese, gran parte del merito deve essere attribuito alla media e piccola industria, i cui imprenditori hanno rischiato i propri capitali profondendo nell'impresa tutti i propri mezzi. Credo che si debba approfittare di questa circostanza per dare questo giusto riconoscimento ai piccoli imprenditori.

Concludo sollecitando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge n. 1116.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ricordo che nel maggio scorso chiesi il rinvio della discussione del provvedimento in esame, perchè dovevamo acquisire il parere della Banca d'Italia. Questo parere è nel frattempo giunto ed è assolutamente negativo.

Sono quindi costretto a chiedere alla Commissione un nuovo breve rinvio della discussione, che permetterebbe un approfondimento del disegno di legge nel tentativo di superare le perplessità che non possono non sorgere in relazione al fatto che l'estensione del credito alle grandi industrie rischia di sacrificare gli interessi delle piccole e medie imprese.

R I C C I . Quali sono le motivazioni del giudizio negativo della Banca d'Italia?

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Devo innanzitutto precisare che il parere della Banca d'Italia è pervenuto successivamente all'approvazione del provvedimento da parte della Camera dei deputati.

Do ora lettura del parere espresso dalla Banca d'Italia: « Questa Banca, condividendo le riserve e le perplessità avanzate da codesto Ministero, manifestò il proprio avviso contrario, facendo presente che per legge la sezione in parola ha lo scopo di erogare credito a medio termine solo a favore delle medie e piccole imprese industriali, limitazione che trova la sua giustificazione nella esigenza di incentivare le medie e piccole imprese, evitando che i crediti della sezione si orientino verso le grosse iniziative a discapito degli interessi delle aziende di modesta dimensione, che hanno particolare necessità di assistenza creditizia. Ora, con la nota indicata a margine, codesto Ministero è di nuovo tornato sull'argomento facendo presente che gli onorevoli proponenti hanno predisposto un nuovo testo della proposta, secondo la quale la sezione anzidetta verrebbe trasformata in sezione di credito industriale, con l'obbligo peraltro di destinare alle medie e piccole industrie una quota non inferiore al 40 per cento dei finanziamenti posti in essere. Sulla nuova proposta si è espressa favorevolmente la Commissione finanze della Camera. Questa banca osserva preliminarmente che la nuova formulazione non modifica sostanzialmente la portata del provvedimento. Infatti, pur con l'obbligo della riserva di quota, rimarrebbe il fatto che l'agevolazione verrebbe deviata verso le grosse iniziative. È da aggiungere che il Comitato del credito si è espresso favorevolmente circa l'autorizzazione a Interbanca ad estendere la durata delle operazioni sino al limite di venti anni. Con la concessione si verrà a costituire, insieme con l'IMI, un gruppo di istituti di credito mobiliare, differenziato da quello delle banche nazionali, proprio nell'intento di agevolare gli interventi creditizi a favore delle iniziative non di grandi dimensioni. Per le argomentazioni addotte, non si ritiene di poter condividere gli orientamenti espressi nella proposta di legge ».

D E P O N T I . La ragione che ha indotto i deputati Scotti, Sinesio e altri è quella che convince anche me a dichiararmi favorevole al disegno di legge. Le preoccupazioni sollevate dalla Banca d'Italia e dal Ministero sono essenzialmente preoccupazioni di competenza. E non so sino a che punto queste preoccupazioni possano essere ritenute valide.

Mi pare che si sia tutti d'accordo sulla finalità di questo provvedimento come dell'altro ricordato dal relatore, che è quella di aumentare le possibilità di intervento di tutti quegli organismi i quali, essendo autorizzati a raccogliere il risparmio, chiedono di allargare il ventaglio di penetrazione nei confronti dell'economia nazionale.

Per la Banca nazionale del lavoro il discorso è abbastanza semplice, perchè questo istituto è un tipico esempio di strumento di raccolta con tante diramazioni, che ha rivolto la propria attività ad una serie di settori particolari: credito industriale, credito sportivo, credito fondiario, eccetera. Il

problema è di attingere al pozzo del risparmio che si è raccolto, in favore di uno o di un altro settore.

Ora, a dire il vero, non vedo la validità dell'osservazione del sottosegretario Schietroma dal momento che la Banca nazionale del lavoro ha già capacità operative nei confronti della grande industria con gli scoperti di conto corrente. La richiesta della Banca nazionale del lavoro è una richiesta di trasformazione di esposizione di conto corrente con una esposizione che diventi a medio termine, ufficialmente sancita. Non può farlo, cioè, formalmente: utilizza una serie di altri strumenti. Non per niente in questi ultimi tempi io sto cercando di portare avanti il concetto di « leasing » soprattutto immobiliare, che sarebbe un modo di arricchire ulteriormente le linee di finanziamento.

Ora, la nostra preoccupazione quale deve essere? Quella di avere determinate garanzie. Pertanto nella proposta che mi sono permesso di presentare assieme ad altri colleghi ho previsto una riserva più ampia per la media e piccola industria. Posso anzi dire fin da ora che l'emendamento cui faceva riferimento poco fa il relatore tenderebbe a riservare il 60 per cento alla piccola e media industria. Se ci si mette un po' di buona volontà, si potrà arrivare anche a riservare a questo tipo di industria il 70 per cento. Ho anche previsto un'altra garanzia. Nel disegno di legge n. 1116 si autorizza la Banca nazionale del lavoro ad esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese industriali. A me è parso opportuno, per creare uno strumento agile come linea finanziaria, fare riferimento alle imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere. Ho previsto anche limiti geografici, che però per la Banca nazionale del lavoro non si possono prevedere, essendo essa autorizzata ad operare su tutto il territorio nazionale.

Debbo dire che viene il sospetto che questa divisione di specializzazioni non sia solo dettata dal desiderio che ciascuno svolga la sua attività nel migliore dei modi, ma che sia il risultato di una tradizionale tendenza a riservarsi un campo di operatività, il che non so quanto collimi con la rivendicata volontà di avere un mercato libero.

Ora, a me pare, onorevoli colleghi, che si possa approfondire la materia, anche per il rispetto che si deve alla richiesta del Governo. E chiederei al Governo, in questa occasione, di rivolgere la sua attenzione anche all'altra proposta.

Ringrazio il relatore per il suo impegno nel portare avanti questo discorso. Penso che, come i nostri colleghi della Camera, anche noi possiamo approvare il disegno di legge, eventualmente, se lo riteniamo, variando le percentuali. Per quanto riguarda il provvedimento proposto da me e da altri colleghi, senz'altro verrà presentato un emendamento per fissare le percentuali al 60 e 40 per cento. Vedano i colleghi se, anche per quanto riguarda la Banca nazionale del lavoro, si può autorizzare la sezione di credito industriale a concedere finanziamenti alla media e piccola industria in misura superiore al 40 per cento.

R I C C I . Chiedo la parola per manifestare un certo disagio in ordine ad una situazione che si va ripetendo in questa e in altre Commissioni.

Ci troviamo di fronte a provvedimenti per i quali vi è stato parere favorevole all'assegnazione in sede deliberante, con l'assenso del Governo, nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento; vi è stata l'approvazione, con il consenso del Governo, nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento. Quando, poi, si arriva alla sanzione definitiva, ci si trova davanti ad un atteggiamento modificatorio.

Debbo ricordare che, nel corso della discussione avvenuta all'altro ramo del Parlamento sul disegno di legge in esame, il relatore aveva proposto un emendamento sostitutivo del testo dell'articolo unico, che prevedeva una riserva del 35 per cento a favore della piccola e media industria. Si legge nel Bollettino delle Commissioni della Camera dei deputati del 9 maggio: « Il Sottosegretario per il tesoro ricorda che il Governo aveva manifestato contrario avviso alla proposta Scotti proprio in considera-

zione delle esigenze di credito alle minori imprese. È perciò, invece, favorevole al testo predisposto dal relatore. Ritiene congrua la percentuale del 35 per cento elevabile al massimo al 40 per cento; l'invalicabilità operativa costituita dalla formula " finanziamenti posti in essere ", ove le percentuali fossero troppo elevate, ingenererebbe congelamenti improduttivi ».

Sulla base di queste dichiarazioni, il disegno di legge Scotti è stato approvato alla unanimità dalla Commissione competente della Camera dei deputati.

Richiamo questi particolari non per fare un appunto all'onorevole Sottosegretario, ma a titolo, diciamo, di cortese raccomandazione. Io sono del parere che esiste una continuità del pensiero del Governo: il Governo opera collegialmente, nell'interesse del Paese. Ora, o dobbiamo fare un processo alle intenzioni, oppure ci deve essere data una qualche motivazione che giustifichi, sulla base di dati obiettivi, un atteggiamento diverso in ordine ad uno stesso disegno di legge. Tutto ciò, come dicevo all'inizio, mi pone in una condizione di estremo disagio. Io non ho nulla da obiettare circa il rinvio della discussione, ma a titolo personale, senza coinvolgere il Gruppo che rappresento, intendo subito dichiarare che, parere favorevole o contrario del Governo, io voterò solamente se il Governo ci chiarirà i motivi che lo inducono a mutare parere rispetto alla decisione che aveva preso in precedenza.

È chiaro ed evidente che un diverso avviso della Banca d'Italia vi doveva già essere, se in quel momento il Governo espresse riserve, che poi superò con l'adozione di un limite del 40 per cento da destinare alle piccole e medie industrie.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* La mia posizione contraria è basata sul parere della Banca d'Italia che ho letto. Di fronte ad un parere di questo genere, e volendo tener conto degli orientamenti della Commissione, mi è parso opportuno chiedere un breve rinvio che potrebbe consentire al Governo di superare le proprie perplessità o, comunque, di assumersi in piena coscienza le proprie responsabilità di fronte al Parlamento.

La richiesta di rinvio trova la sua giustificazione in alcuni fatti nuovi. Innanzitutto va rilevato che si tratta di un provvedimento eccezionale, per un solo istituto, e potrebbe accadere che una simile concessione porti anche altri istituti ad avanzare analoga richiesta. È una cosa, questa, sulla quale occorre meditare. Ho parlato di fatti nuovi. Tra questi, oltre al disegno di legge numero 1148, va citato — e se ne fa cenno anche nella lettera della Banca d'Italia — il parere favorevole del Comitato del credito, proprio per sopperire alle esigenze della grande industria, circa l'autorizzazione a Interbanca ad estendere la durata delle operazioni sino al limite dei venti anni.

C'è quindi una logica nel comportamento del Governo, sia quando a suo tempo chiese il rinvio per acquisire il parere della Banca d'Italia — che va valutato attentamente — e sia ora, che chiede un breve rinvio in presenza di un fatto nuovo qual è l'autorizzazione concessa a Interbanca. Se la Commissione vorrà concedere questo rinvio, nella prossima seduta potrei essere nella condizione di assumere una posizione più consona alle mie convinzioni.

D'altra parte, e concludo, mi sarebbe bastato far rilevare, come fatto nuovo non certo trascurabile, che tra l'approvazione del provvedimento alla Camera e l'attuale discussione in Senato è cambiato il Governo!

P A Z I E N Z A . Prendo atto dello scrupolo manifestato dal rappresentante del Governo e mi dichiaro favorevole alla richiesta di rinvio. Vorrei però che, approfittando di questo lasso di tempo, nella prossima seduta ci fossero forniti dal Governo ulteriori elementi di giudizio.

Il disegno di legge n. 1116 si potrebbe intitolare anche « riduzione del credito alle piccole e medie industrie », stante il fatto che l'attuale sezione speciale erogherebbe, in base ad esso, il 60 per cento dei propri fondi non più alle piccole e medie imprese, ma alle grandi. Sarebbe quindi assai interessante co-

noscere la esatta consistenza e le diverse utilizzazioni dei finanziamenti erogati dalla Banca nazionale del lavoro, anche in relazione al fatto che si è parlato di giacenze dipendenti da carenza di domande di crediti. Tra l'altro, quanto previsto nel disegno di legge interferirebbe direttamente anche e soprattutto sulla situazione meridionale, in quanto la Banca nazionale del lavoro estende la sua operatività anche al sud, dove la dimensione delle industrie è più piccola. Non vorrei quindi che con questo provvedimento andasse di nuovo a colpire il Mezzogiorno, che invece, a parole, tutti dicono di voler difendere.

Se si potessero avere i chiarimenti che ho richiesto, ne sarei particolarmente grato al Governo.

A S S I R E L L I . Mi associo alle richieste del senatore Pazienza. Occorrerebbe anche sapere se vi sono domande inevase presso l'istituto o se, viceversa, vi sono depositi giacenti a causa della mancanza di richieste e per impossibilità di interventi, il che sarebbe veramente grave in un Paese come il nostro che ha tanto bisogno di sviluppo.

In ultima analisi, le due esigenze potrebbero conciliarsi, nel senso che istituzionalmente questi enti dovranno operare a favore delle piccole e medie industrie, erogando all'industria maggiore le eventuali eccedenze.

L'ipotesi affacciata dal senatore Pazienza potrebbe, in effetti, avere consistenza se, per ragioni di clientela, o per maggiore tranquillità nella collocazione del denaro, questi istituti fossero indotti a deviare i loro investimenti verso la grande industria, capace di offrire più solide garanzie. Vorremmo in definitiva essere sicuri che non si tratta di una riduzione del credito alla piccola e media industria, ma piuttosto di una espansione delle possibilità di investimenti, senza nulla togliere alle medie e piccole imprese.

B O R S A R I . Devo dichiarare che concordo con il collega Assirelli sulla necessità di avere maggiori lumi sulla questione. Occorre sapere se con questa operazione si corre veramente il rischio di sacrificare le richieste della piccola e media industria oppure se siamo di fronte alla giusta esigenza di estendere la capacità di intervento della Banca nazionale del lavoro. Mi pare che questa sia una domanda logica e mi pare anche che, da quanto si desume dagli atti della Camera, questo accertamento fosse già stato fatto, tanto è vero che il Governo aveva finito con l'esprimere parere favorevole quando si era stabilito per la piccola e media industria un limite non inferiore al 40 per cento. Direi che si sia in questo modo superata la preoccupazione che possa in qualche modo ridursi la disponibilità di credito della sezione della Banca nazionale del lavoro a favore della piccola e media industria. Si è stabilito un *plafond* nell'ambito del quale possiamo avere tutte le garanzie.

Ora, proprio partendo da questa considerazione, vorrei chiedere che cosa pensa il Governo di poterci dire di nuovo. L'*iter* è stato quello che è stato: si è avuto prima un atteggiamento negativo, che poi è divenuto favorevole. Adesso sembra quasi che il parere della Banca d'Italia sia intervenuto per dare un motivo di ripensamento a chi prima aveva espresso parere favorevole.

A questo punto devo dire che quella che era una vaga ipotesi affacciata dal senatore De Ponti potrebbe mutarsi nel fondato sospetto che la vera ragione di questo andare e venire di pareri sia di voler impedire a questo istituto la possibilità di estendere la propria capacità di intervento. Vi sono interessi, a volte, per i quali ci si dà battaglia con molti mezzi...

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sospetto che non può toccare la Banca d'Italia!

B O R S A R I . In definitiva penso che si potrebbe concludere l'esame del provvedimento anche adesso, perchè non ritengo che potranno venir fuori delle grosse no-

vità. Però, siccome da parte di alcuni colleghi sono stati chiesti chiarimenti che ritengo legittimi, non mi oppongo alla richiesta di rinvio, purchè nella prossima settimana si pervenga ad una decisione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, la richiesta del rappresentante del Governo si intende accolta ed il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prima seduta della prossima settimana.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO